



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(Provincia di Modena)

Ordinanza n. 5

Prot. 1429

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
- l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica;

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTI:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020 e 1° aprile 2020;
- le ordinanze della Giunta Regionale susseguitesi nel tempo e da ultima quella firmata in data 21/03/2020;

VISTA inoltre:

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, con la quale sono state approvate ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio;

RILEVATO che tutte le suddette disposizioni sono finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che a Lama Mocogno si è evidenziato un numero di casi positivi sopra alla media del territorio del Frignano;

RITENUTO che tale situazione ha imposto la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, tramite l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e riproporzionate alla situazione epidemiologica e soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4 in data 08/04/2020 con la quale è stato disposto l'obbligo a tutte le persone, ogniquale volta si rechino all'interno di negozi di generi alimentari, di indossare la mascherina protettiva dalla data di emanazione dell'ordinanza e fino al 15 Aprile 2020;

PRESO ATTO che con D.P.C.M.10/04/2020 ed Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sono state prorogate, con modificazioni, fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATA pertanto la necessità di prorogare al 3 maggio 2020 l'obbligo imposto con la propria ordinanza n. 4/2020;

RITENUTO che il potere di ordinanza, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento nell'art. 32 della Costituzione Italiana oltreché nell'art. 32 della Legge 833/1978;

RITENUTA pertanto la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO pertanto che sarebbe norma consigliata usare la mascherina protettiva in tutti i luoghi pubblici;

VISTO che sono stati accertati utenti che non rispettano questo invito;

FACENDO propria la raccomandazione pervenuta anche dall'Istituto Superiore di Sanità, al fine di contrastare le possibili occasioni di diffusione del coronavirus soprattutto all'interno dei negozi di generi alimentari;



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art. 50;

ORDINA

a tutte le persone, ogni qualvolta si rechino all’interno di negozi di generi alimentari, di indossare la mascherina protettiva dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 3 Maggio 2020.

DISPONE

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale – albo pretorio on line ed in ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Modena, ai Carabinieri di Lama Mocogno, al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Frignano.

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Lama Mocogno, 16 Aprile 2020

Il Sindaco
F.to Pasini Giovanni Battista